



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 60 del 12/06/2019

Proposta n. 736/2019

OGGETTO: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI PONTENURE E AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PPIP) "COGLIALEGNA", PRESENTATO ALLO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA "ERIGENDA SRL", PER L'AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO LOGISTICO ESISTENTE "AMBITO P3" IN LOC. COGLIALEGNA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- in relazione alla presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Pontenure della richiesta della ditta "Erigenda srl" al fine di ottenere il provvedimento unico di autorizzazione per la realizzazione dell'ampliamento dell'insediamento logistico esistente "Ambito P3" ubicato in via Mattei della località Coglialegna, è stato avviato il procedimento disciplinato dall'art. 8 del DPR 7.9.2010, n. 160;
- con nota n. 596 del 21.1.2019 (ricevuta ai prot. prov.le n. 1811 del 22.1.2019) il SUAP ha trasmesso gli elaborati relativi al citato progetto, con valenza di Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) "Coglialegna", convocando per il giorno 19.2.2019 la Conferenza dei servizi decisoria (in forma simultanea e in modalità sincrona, ex art. 14ter della L.R. n. 241/1990) per l'esame congiunto del medesimo e l'acquisizione delle valutazioni di tutti i soggetti pubblici interessati, tra cui anche le valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito agli effetti di Variante urbanistica;
- la proposta progettuale, in coerenza con il Piano industriale di ampliamento della logistica in territorio comunale, riguarda l'azienda insediata nell'ambito della proprietà del lotto L4 del PPIP "Coglialegna", la cui attività viene attualmente svolta negli edifici esistenti (lotto L4 e lotto L1) utilizzati come sede direzionale e operativa e magazzino di logistica aziendale, la quale intende ampliare la propria area adibita a deposito (in Ambito P3 del vigente PSC) al fine di mantenere efficiente la propria struttura logistica;
- gli effetti di Variante implicati dal progetto consistono:
 - nella variazione delle opere di urbanizzazione (parcheggi e verde pubblico) del PPIP "Coglialegna" originariamente approvato e successivamente già variato;
 - nella variazione del PSC vigente in relazione all'ampliamento dell'Ambito P3 (ridefinizione di superfici a standard pubblici, essenzialmente parcheggi, a servizio delle strutture esistenti) e all'individuazione dell'Ambito V13 destinato a verde (ricadente nell'area di valorizzazione del Nure);
- ad esito di quanto emerso in sede di Conferenza del 19.2.2019 e delle richieste formulate dai partecipanti, il SUAP ha trasmesso gli elaborati progettuali modificati ed altre integrazioni in allegato alle

note del 15.3.2019 e del 17.5.2019, ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 6954 del 15.3.2019 e n. 13381 del 17.5.2019;

- in occasione della seconda seduta della Conferenza, inizialmente convocata per il 12.6.2019 e poi rinviata al 25.6.2019 (come da nota comunale pervenuta al prot. prov.le n. 15817 del 10.6.2019), occorre depositare il presente provvedimento di competenza di questa Amministrazione;

Considerato che:

- il Comune di Pontenure ha regolato la materia urbanistica del proprio territorio approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC) rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 46 del 24.11.2017, n. 47 del 24.11.2017 e n. 17 del 9.4.2019, ai sensi della L.R. n. 20/2000;
- la proposta progettuale in argomento, per quanto concerne la variazione al citato PPIP "Coglialegna" fa riferimento al previgente Piano Regolatore Generale (PRG) di cui alla L.R. n. 47/1978 e pertanto non ne è richiesta alcuna valutazione sotto il profilo urbanistico da parte di questa Amministrazione, mentre, per quanto concerne la variazione al vigente PSC, la stessa viene valutata ai sensi della L.R. n. 20/2000;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti, e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i Piani attuativi dei Piani regolatori comunali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di Variante agli strumenti di pianificazione urbanistica vigente, quale è il caso del progetto in esame in Variante al PPIP "Coglialegna" e al PSC del Comune di Pontenure;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Acquisiti i seguenti pareri:

- parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 85284 del 30.5.2019, di conferma del precedente rilasciato con nota n. 66368 del 29.4.2019 (pervenue rispettivamente ai prot. prov.li n. 11390 del 29.4.2019 e n. 14729 del 30.5.2019);
- parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica (Nuovi Insediamenti Produttivi) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con note n. 45328 del 6.5.2019 e n. 49707 del 21.5.2019 (pervenue rispettivamente ai prot. prov.li n. 12051 del 7.5.2019 e n. 13827 del 22.5.2019);
- parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti con nota n. 3019 del 6.5.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 12047 del 7.5.2019);
- parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 1219 dell'8.2.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 3610 dell'8.2.2019);

Preso atto dell'avviso di deposito del progetto pubblicato sul Burt della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 23.1.2019 (Parte seconda);

Considerato che, a compimento della fase istruttoria, il Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di Variante urbanistica al PSC e al PPIP "Coglialegna" dal progetto in questione;

Tenuto conto che, dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria circa gli effetti di Variante alla strumentazione urbanistica implicati dal progetto in esame, è emersa la necessità di esprimere:

- l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, relativamente agli effetti di Variante al PSC, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Pontenure, Erigenda 2019"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di Variante al PSC e al PPIP "Coglialegna", nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Pontenure, Erigenda 2019"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al PPIP "Coglialegna";

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione relativamente al progetto di ampliamento dell'insediamento logistico esistente "Ambito P3" ubicato in via Mattei della località Coglialegna, presentato ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 al SUAP del Comune di Pontenure dalla ditta "Erigenda srl", con valenza di Variante al PSC e al PPIP "Coglialegna", sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, relativamente agli effetti di Variante al PSC del Comune di Pontenure implicati nel progetto presentato al SUAP comunale dalla ditta "Erigenda srl" per l'ampliamento di insediamento logistico esistente "Ambito P3" ubicato in via Mattei della località Coglialegna, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Pontenure, Erigenda 2019"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", parere motivato VAS positivo relativamente agli effetti di Variante al PSC e al PPIP "Coglialegna" implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Pontenure, Erigenda 2019"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al PPIP "Coglialegna" implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di depositare copia del presente provvedimento nella seconda seduta della Conferenza dei servizi convocata dal SUAP comunale per il giorno 25.6.2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

ASSENSO

(ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.)

Considerato che il PROGETTO per l'ampliamento di un INSEDIAMENTO logistico all'interno del comparto logistico denominato "Coglialegna" ubicato in Comune di Pontenure, in variante al PSC e al PPIP, presentato dalla ditta ERIGENDA s.r.l., così come modificato ed integrato nell'ambito dell'iter procedurale, non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m., in merito agli effetti di Variante al PSC e al PPIP del progetto, alle seguenti condizioni:**

- ♦ al fine di garantire una maggior chiarezza e correttezza degli elaborati di Variante, si individui il perimetro dell'ambito oggetto del Progetto SUAP sulla Tav. PSC 1a1, unendo le aree identificate negli elaborati di progetto con le sigle P3 e V13, ed integrando la legenda con la seguente voce: *"Ambiti di nuova previsione per ampliamento di nuovi insediamenti produttivi polifunzionali – Progetto SUAP n° ..."*. Sulla cartografia di Piano si provvederà, pertanto, ad individuare l'area oggetto di SUAP evidenziandone chiaramente il perimetro e inserendovi la dicitura SUAP n°1/2019; la zona identificata nel Progetto con la sigla V13 dovrà essere mantenuta a *"Spazi di verde pubblico, per il gioco e per lo sport"*.

Di conseguenza si integri:

- l'art.12 delle NTA del PSC con il nuovo comma 4bis: *"Gli ambiti contrassegnati con la dicitura "Progetto SUAP n° ... vengono attuati secondo le previsioni del progetto approvato in variante speciale ex art. 8 del DPR n.160/2010"*;
- la Scheda Norma di PSC relativa all'ambito P3, in particolare alle voci "carico insediativo" e "modalità attuativa", inserendo il riferimento al Progetto SUAP;
- ♦ si provveda a verificare le definizioni tecniche utilizzate nel Progetto, in riferimento all'Allegato II "Definizioni tecniche uniformi (DTU)" alla DGR 922/2017 "Approvazione dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013" e s.m.i., apportando le eventuali modifiche necessarie;
- ♦ considerato che con il Progetto in variante si interviene in un ambito individuato dal PSC come "Polo Produttivo Consolidato "Pontenure – Area 2", come dispone il comma 8 dell'art.85 del PTCP, dovrà essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA; dovranno inoltre essere rispettate le direttive contenute nell'Allegato N7 del PTCP, alla Scheda descrittiva dei Poli Produttivi Consolidati – n.12;
- ♦ viste la Tavola e la Scheda dei vincoli, predisposte per l'ambito di Variante, e la "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" contenuta nel Capitolo 8 del documento di ValSAT, si rileva che relativamente all'ambito oggetto del progetto sono presenti tutele/vincoli condizionanti l'attuazione degli interventi, rispetto ai quali si evidenzia quanto segue:
 - in riferimento ad una zona di interesse archeologico, così come individuata dal PTCP e recepita sulla Tavola dei vincoli del PSC, ubicata nei pressi degli interventi previsti dal progetto, in sede di attuazione degli stessi, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art.22 del

citato Piano provinciale;

- in riferimento alla “zona di rispetto autostradale” (60 mt) che interessa parzialmente l'ambito oggetto di Variante, risulta necessario, ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992, art.16) e del relativo Regolamento di Attuazione (DPR 495/1992, art.26), verificare che le opere previste (piazze di carico e scarico) siano compatibili con tale zona di rispetto, acquisendo la valutazione dell'Ente proprietario della strada preliminarmente al rilascio del permesso di costruire;
- in riferimento ad un metanodotto SNAM e alla relativa fascia di rispetto che interessano l'ambito oggetto di Variante, risulta necessario acquisire la valutazione di SNAM, relativamente alle opere previste, preliminarmente al rilascio del permesso di costruire; gli interventi previsti potranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17/04/2008;
- in fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all'art.54 del PTCP “Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati n°16).

PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 15/2006 n. 152 e ss.mm.ii.)

Il Comune di Pontenure, con note acquisite al Prot. prov. le n. 1811 del 22.01.2019, n. 13381 del 17.05.2019, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto di ampliamento di Impianto logistico esistente “Ambito P3”- ERIGENDA S.r.l. in variante allo strumento urbanistico di PSC approvato e vigente e di PPIP; tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000, dalla L.R. n. 24/2017, dal D.Lgs. n. 152/2006 e dell'espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. n. 24/2017, il progetto di ampliamento è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del progetto in variante, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, sarà necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere motivato.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo/logistico in variante al vigente PSC e al PPIP, si sono concentrate sulla valutazione degli impatti indotti dall'attuazione degli interventi proposti e, in particolare, sulla definizione delle misure di compensazione e mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal soggetto

proponente si compone di alcune fasi finalizzate alla definizione dei contenuti del progetto e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- previsioni di Piano
- definizione delle componenti ambientali
- sintesi dello stato di fatto
- verifica di coerenza con gli obiettivi di P.S.C.
- verifica della sostenibilità del Piano
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
- sostenibilità del sistema idrico integrato
- bilancio ambientale
- monitoraggio.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PSC e al PPIP per l'ambito in oggetto, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 in merito agli effetti di variante al PSC e al PPIP, l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul progetto
di ampliamento di impianto logistico esistente “Ambito P3”- ERIGENDA S.r.l.,
ubicato sul territorio del comune di Pontenure (PC),
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006**

Il progetto potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle condizioni di sostenibilità di seguito riportate.

- ♦ E' necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite.
- ♦ Occorre rispettare le condizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale, con particolare riferimento a quelle definite per la componente ambientale Risorse idriche (valutazione di compatibilità idraulica delle eventuali portate generate da scarichi di acque reflue di tipo industriale, o di acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia con gli impianti di sollevamento di valle presenti sulla rete di fognatura in gestione e con l'impianto di depurazione del capoluogo).
- ♦ Le previsioni contenute nel progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo/logistico in variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
- ♦ Si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un

apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 736/2019 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI PONTENURE E AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI
INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) "COGLIALEGNA", PRESENTATO ALLO SPORTELLLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010,
DALLA DITTA "ERIGENDA SRL", PER L'AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO LOGISTICO
ESISTENTE "AMBITO P3" IN LOC. COGLIALEGNA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL
PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 12/06/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 60 del 12/06/2019

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI PONTENURE E AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) "COGLIALEGNA", PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA "ERIGENDA SRL", PER L'AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO LOGISTICO ESISTENTE "AMBITO P3" IN LOC. COGLIALEGNA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 12/06/2019

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale